



Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289

.....

REGOLAMENTO
PER LA VENDITA DI COCOMERI, MELONI E FRUTTA ESOTICA
SU AREA PUBBLICA IN FORMA STAGIONALE

Approvato con delibera C.C. n. 232 del 6.07.1998 – CO.RE.CO. n. 6926 in data 15.07.1998.

Sostituisce per revoca il precedente Regolamento per la vendita di cocomeri ed affini in forma ambulante, a posto fisso, in aree pubbliche durante il periodo giugno-settembre, approvato con delibera G.M. d'urgenza n. 583 del 28.03.1985 – C.R.C. Prot. n. 18389 del 7.05.1985, modificato con deliberazioni:

- 1) *G.C. d'urgenza n. 1092 del 20.06.1985 - C.R.C. Prot. n. 29141 del 16.07.1985*
- 2) *C.C. n. 120 del 21.03.1988 - C.R.C. Prot. n. 18237 del 7.05.1988*
- 3) *C.C. n. 163 del 18.05.1998 – C.R.C. Prot. n. 6926 del 15.07.1998 - annullata*

PROROGATO AL 31.12.2002

con delibera C.C. n. 121 del 20.05.2002, esecutiva.

INDICE

Art. 1	Obiettivi	Pag. n. 3
Art. 2	Riferimenti normativi	Pag. n. 3
Art. 3	Oggetto del Regolamento	Pag. n. 4
Art. 4	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione	Pag. n. 4
Art. 5	Obblighi del titolare	Pag. n. 4
Art. 6	Autorizzazioni al sub-ingresso	Pag. n. 5
Art. 7	Decadenza o revoca dell'autorizzazione	Pag. n. 5
Art. 8	Requisiti igienico-sanitari	Pag. n. 6
Art. 9	Infrazioni e sanzioni	Pag. n. 6
	Allegato A	Pag. n. 7

ART. 1
Obiettivi

Il presente regolamento si propone di realizzare i seguenti obiettivi, che costituiscono criteri fondamentali e di interpretazione del Regolamento stesso:

- a) Pervenire ad una razionalizzazione delle localizzazioni utilizzabili per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma stagionale di cocomeri, meloni e frutta esotica, tenendo conto delle occupazioni realizzatesi negli anni precedenti.
- b) Definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative in attesa di una disciplina definitiva che a livello locale regolamenti puntualmente anche gli aspetti tecnici e urbanistici di tali occupazioni.

ART. 2
Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore oggetto del presente Regolamento è costituito da:

- a) Legge 28 Marzo 1991 n. 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- b) D.M. 4 Giugno 1993 n. 248 "Regolamento di esecuzione della L. 28 Marzo 1991 n. 112 concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- c) Legge 11 Giugno 1971 n. 426 "Norme sull'esercizio della attività di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande";
- d) D.M. 4 Agosto 1991 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- e) Legge 25 Agosto 1991 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- f) Decreto n. 114/1998;
- g) D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (modificato dal D.L. 10 Settembre 1993 n. 360);
- h) D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" (modificato dal D.P.R. 26 Aprile 1993 n. 147);
- i) Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 Giugno 1995 "Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari";
- l) Regolamento Comunale di Igiene;
- m) Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico (approvato con Del. n. 174 del 07/05/1993).

ART. 3
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto il commercio su aree pubbliche per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti economici durante tutta la settimana, in forma stagionale nel periodo Maggio-Settembre di ogni anno, come previsto in senso generale dall'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 112/91.

Sottostanno alle disposizioni del presente Regolamento anche gli eventuali chioschi posizionati su aree private aperte al pubblico.

Ai fini del presente Regolamento, le aree pubbliche individuate sono assegnate ai soggetti aventi diritto per effettuarvi la vendita dei generi alimentari già ricompresi nella tabella merceologica VI di cui al D.M. n. 375/88, e in special modo di cocomeri, meloni e frutta esotica, interi e a fette.

La somministrazione al pubblico di tali prodotti è consentita ai soggetti dotati della pertinente iscrizione al REC presso la Camera di Commercio competente.

ART. 4
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

L'attività oggetto del presente Regolamento può essere svolta nei limiti della disponibilità di aree previste a tal fine dallo stesso regolamento.

La domanda di autorizzazione deve indicare il possesso dell'iscrizione nel Registro degli Esercenti il commercio per il settore merceologico corrispondente.

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco mediante lettera raccomandata. La data di spedizione della raccomandata costituisce elemento determinante per stabilire l'ordine cronologico tra le domande concorrenti. Non sono ammesse presentazioni delle domande a mano.

Le domande sono esaminate dal Servizio Attività Economiche del Comune di Imola che indice una Conferenza di Servizi convocando, entro 30 gg., gli uffici competenti: Edilità Privata, Urbanistica Viabilità (sentiti i pareri del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, del Distretto territoriale A.R.P.A., della Polizia Municipale, del S.T.O.M.) e Ufficio Gestione Patrimonio qualora sia richiesta la concessione di suolo pubblico.

La Conferenza di Servizi viene indetta anche nel caso di richiesta di ampliamenti della superficie di vendita con strutture di carattere provvisorio o precario.

L'accoglimento preliminare della domanda consente l'avvio della procedura per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico, qualora richiesta, e dei titoli autorizzativi edilizi necessari.

ART. 5
Obblighi del titolare

1. Ogni titolare è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonchè l'attestato di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio.
2. La sospensione dell'attività per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
5. Ogni autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata su un solo posteggio all'interno del territorio comunale. uno stesso soggetto può essere tuttavia titolare contemporaneamente di più autorizzazioni. Per il rilascio deve essere presentata, per ciascuna di esse, apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza delle rispettive condizioni prescritte.
6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti ed alla loro rimozione.
7. E' fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni di rispettare l'alberatura e il verde esistente. E' inoltre fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione stessa.
L'amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree pubbliche date in concessione per l'esercizio dell'attività.
8. Gli interventi e le occupazioni di suolo che coinvolgono spazi destinati a verde pubblico sono tenuti al rispetto integrale delle norme previste dall'apposito regolamento comunale per la tutela del verde pubblico (approvato con Del. C.C. n. 174 del 07/05/1993).
9. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di effettuare il preventivo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

ART. 6

Autorizzazioni al sub-ingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dall'art. 16 del D.M. 4 Giugno 1993 n. 248 "Regolamento di esecuzione della legge 28 Marzo 1991 n. 112 concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche" e dalle norme previste dalla legge 11 Giugno 1971 n. 426 e dal D.M. 4 Agosto 1988 n. 375.

ART. 7

Decadenza o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) quando l'intestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal Registro Esercenti il Commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto;
 - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - c) nel caso di mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o del canone di locazione qualora la struttura insista su area comunale;
 - d) nel caso di modifiche alle strutture o alle aree di parcheggio, senza le prescritte autorizzazioni;
 - e) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Il Sindaco può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio sul territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non potrà avere una superficie inferiore e sarà localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.
4. L'atto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività conterrà anche l'ordine di rimozione del chiosco e delle altre attrezzature, da effettuarsi a cura e spese della Ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, di ripristino dell'area di esecuzione, con un minimo di 10 gg. di preavviso.

ART. 8

Requisiti igienico-sanitari

1. L'attività di vendita e somministrazione disciplinata dal presente Regolamento è svolta compatibilmente alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia. A tal fine il soggetto interessato dovrà preventivamente dotarsi di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal competente Ufficio Igiene comunale.
2. Qualora il soggetto intenda installare impianti o apparecchiature genericamente definite "rumorose" o destinate alla diffusione di musica dovrà preventivamente acquisire il parere favorevole del competente Distretto territoriale della Sezione Provinciale dell'A.R.P.A. relativamente alle normative riguardanti l'impatto acustico.

ART. 9

Infrazioni e sanzioni

1. I soggetti titolari di tali attività sono tenuti al rispetto del presente regolamento, delle normative in esso richiamate, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative stesse costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni indicate all'art. 29 del Decreto n. 114/1998, nonché quelle specifiche in materia di sicurezza stradale e di carattere igienico-sanitario.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE LOCALIZZAZIONI IN CUI UBICARE I POSTEGGI DI VENDITA DI COCOMERI, MELONI E FRUTTA ESOTICA.

1. AREA DI VIA SELICE, PIAZZALE EX COGNETEX	MQ. 12
2. MARCIAPIEDE DI VIALE SAFFI	MQ. 15
3. VIALE ZAPPI, ANG. VIA GUERRAZZI	MQ. 186
4. PIAZZA BIANCONCINI	MQ. 95
5. VIA SAN BENEDETTO	MQ. 120
6. AREA PRIVATA DI VIA MONTANARA, ANG. VIA PILA CIPOLLA	MQ. 15

L'ampiezza complessiva dell'area destinata alla vendita stagionale risulta essere pari a mq. 443, ai sensi dell'art. 3, IV c. della L. 112/'91.